



Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



Prot. n. 8762
(01/02)

Dal Municipio, lì 10.11.2014

BANDO - DISCIPLINARE

concessione in uso del locale auditorium sito presso la struttura di proprietà comunale Sport Haus di Gressoney-Saint-Jean, finalizzato all'uso polifunzionale di cinema e analoghi. Periodo dal 16.12.2014 al 15.12.2016.

Parte I - INFORMAZIONI GENERALI

Articolo 1 - Concedente

A - Denominazione e indirizzo del Concedente

Comune di Gressoney-Saint-Jean
Villa Margherita, 1 - 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO)

B - Punti di contatto

Telefono 0125-355192

Fax 0125-355373

Sito istituzionale: <http://www.comune.gressoneystjean.ao.it>

Posta elettronica istituzionale : info@comune.gressoneystjean.ao.it

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it

C - Orario di apertura al pubblico uffici

Dal lunedì al venerdì: 8,30 - 12,30

Lunedì, martedì e giovedì e venerdì 15.00 - 17.00

D - Contatti con il responsabile della gara

Il responsabile della procedura di gara riceve previo appuntamento telefonico. Per eventuali richieste di chiarimento si veda il successivo articolo 30.

Articolo 2 - Tipologia

1. Concessione di immobile per l'esercizio di servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006, Categoria 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi - CPC 961 servizi cinematografici - CPV 92100000-2 Servizi cinematografici e video servizi, senza oneri a carico del Comune concedente.

Articolo 3 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto la gestione del locale auditorium di proprietà comunale, sito presso la struttura denominata Sport Haus, in località Tschoarde nel comune di Gressoney-Saint-Jean, al fine della programmazione e conduzione del servizio ricreativo-culturale in seguito meglio dettagliato.
2. Per maggior chiarezza e completezza in merito ai servizi oggetto della presente concessione, si rimanda integralmente al capitolato d'oneri allegato, costituente a tutti gli effetti documentazione di gara.
3. Il concedente si riserva di:

- interrompere la procedura di gara in ogni fase della stessa, senza che ciò possa comportare, a favore di ogni concorrente, diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
- individuare il soggetto affidatario e non procedere nelle successive fasi, senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
- individuare il soggetto affidatario, procedere all'aggiudicazione definitiva e sospendere la fase di stipula del contratto di concessione, senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.

Articolo 4 – Locali oggetto di concessione

1. Auditorium sito nella struttura di proprietà comunale, denominata Sport Haus, in località Tschoarde del Comune di Gressoney-Saint-Jean e censita al catasto al Fg. 23 mapp. n. 62, sub. 3

Articolo 5 – Durata della concessione

1. La durata della concessione decorre dal 16.12.2014 sino al 15.12.2016.
2. Il concessionario deve assicurare il servizio inderogabilmente dal 16.12.2014, salvo posticipo espressamente disposto da parte del concedente, eventualmente anche nelle more della stipulazione del contratto di concessione.
3. È escluso il rinnovo tacito della concessione.

Articolo 6 – Canone di concessione

1. Il canone della concessione è stabilito secondo un criterio di variabilità, che individua l'ammontare annuo dovuto in percentuale rispetto agli incassi complessivi di ciascuna giornata di proiezione, al netto dell'I.V.A.
2. Se in una giornata sono effettuate più proiezioni, anche di film diversi, il corrispettivo è calcolato sull'incasso lordo dell'intera giornata.
3. Per ogni giornata di proiezione effettuata nei periodi indicati all'articolo 16 comma 3 del capitolato d'oneri, è corrisposto un canone giornaliero dell'importo 60,00= ovvero di € 30,00= al netto dell'I.V.A., quale importo minimo garantito, in luogo dell'importo variabile di cui al precedente comma 1, qualora questo risultasse inferiore a tale somma.
4. La percentuale da corrispondere al Comune rispetto agli incassi, esclusi i periodi di cui al comma 3 e come indicata al comma 1, posta a base di gara, è pari al 4% al netto dell'I.V.A.
5. Il concessionario è altresì tenuto a riversare al Comune la quota VPF di cui all'articolo 16 comma 4 del capitolato percepita.
6. Il corrispettivo dei biglietti di ingresso è incassato direttamente dal Concessionario ed è a suo beneficio esclusivo.

Articolo 7- Categoria dell'intervento

1. Concessione d'uso di locali di proprietà del Comune concedente.

Articolo 8 – Norme che disciplinano la partecipazione alla gara

1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nel presente Bando – disciplinare e nel Capitolato d'oneri, nonché negli atti e documenti in essi espressamente richiamati.

2. Al fine delle eventuali esclusioni, il Comune concedente fa riferimento a quanto contenuto nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici in data 10.10.2012, n. 4, nonché a quanto stabilito nel successivo comma.
3. Il Comune concedente escluderà dalla presente procedura di concessione i soggetti che nell'esecuzione di precedenti contratti con il Comune concedente stessa, si siano resi inadempienti, colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei confronti degli stessi siano stati accertati gravi ritardi o gravi inadempimenti, ancorché non si sia proceduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto stipulato sempre con lo stesso Comune concedente. Tale scelta è operata dal Comune concedente all'atto della verifica dei documenti contenuti nella busta "A - *documentazione amministrativa*" e a insindacabile discrezione della stessa.
4. Per la specificazione del dettaglio di gestione della concessione, si rimanda integralmente all'allegato Capitolato d'onori.
5. Ai fini della partecipazione alla gara, il Comune concedente ha predisposto dei moduli che costituiscono meri fac simile. I concorrenti sono invitati, onde evitare omissioni ed errori, a utilizzare detti moduli. In caso contrario le dichiarazioni rese devono contenere altresì la dichiarazione del sottoscrittore di aver riportato integralmente quanto contenuto nei moduli fac simile predisposti dal Comune concedente stesso.
6. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Comune concedente e operatori economici possono avvenire, a scelta del Comune concedente, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, mediante una combinazione di tali mezzi. Nel caso di specie, il Comune concedente comunica ogni circostanza e ogni notizia inerente alla presente procedura, mediante trasmissione via fax o via posta elettronica ordinaria, PEC e in subordine mediante posta ordinaria.
7. I concorrenti autorizzano, mediante dichiarazione resa nei modi indicati nel presente bando - disciplinare, il Comune concedente a effettuare a mezzo fax o per via elettronica ogni comunicazione, anche inerente l'aggiudicazione definitiva, le esclusioni, la stipula del contratto; il fax indicato, nonché l'indirizzo mail costituiscono quindi il domicilio eletto per le comunicazioni.
8. Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti possono essere redatti in lingua italiana. Qualora siano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.
9. Il capitolato d'onori e i moduli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente www.comune.gressoneystjean.ao.it, sia alla sezione albo pretorio digitale sia alla sezione "bandi".

Articolo 9 - Presa visione dei luoghi

1. Al fine della predisposizione dell'offerta, ogni concorrente può prendere visione dei locali oggetto di concessione. Un incaricato del Comune concedente è disponibile per l'effettuazione del sopralluogo previo appuntamento telefonico al n. 0125-355192.
2. La presa visione non è obbligatoria. Tuttavia, si precisa che nella formulazione dell'offerta si deve, in ogni caso, tenere conto di tutte le condizioni locali, della viabilità nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla sua determinazione. Si precisa sin d'ora che, in nessun caso, saranno accettate riserve relative all'ubicazione del luogo oggetto di concessione.

Articolo 10 – Termine e indirizzo di ricezione delle offerte

1. I plichi, sigillati sui lembi di chiusura e di costruzione secondo le modalità di cui al presente bando - disciplinare e corredati della documentazione necessaria, **devono pervenire, a pena di irricevibilità, all'ufficio protocollo del Comune di Gressoney-Saint-Jean, Villa Margherita, 1 - 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO), entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 27 novembre 2014.**

Articolo 11- Procedura di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione della concessione è disposta mediante procedura aperta.

Articolo 12 - Criterio di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione della concessione è disposta a favore del concorrente che offre il canone concessorio più alto.
2. Il Comune concedente si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida.
3. Non sono ammesse in diminuzione, condizionate o espresse in modo indeterminato, o facenti riferimento ad altra offerta relativa ad altro appalto/concessione, né è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto/concessione.
4. Nel caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e in lettere del canone offerto, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune concedente.
5. In caso di parità di offerta, si procede a sorteggio.
6. L'aggiudicazione provvisoria non equivale a contratto.

Articolo 13 - Cessione del contratto

1. È vietata la subconcessione, anche parziale, del contratto.

Parte II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Articolo 14 - Soggetti ammessi alla gara

1. Possono partecipare alla gara le imprese, in forma individuale e societaria, i consorzi e le società consortili, cooperative e loro consorzi, purché in possesso dei requisiti, di cui agli articoli 16 e 17 del presente bando - disciplinare.
2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti riuniti.

Articolo 15 - Limiti di partecipazione alla gara

1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara sia in forma individuale, sia in consorzio.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il Comune concedente allorché, in sede in gara, valuti una potenziale situazione di fatto per la quale due o più offerte siano riconducibili a un medesimo centro decisionale, **procede all'esclusione dei soggetti collegati**, al fine di tutelare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara.
3. In particolare, non possono partecipare alla gara i concorrenti tra i quali vi siano identità nelle seguenti cariche: titolare di ditta individuale; socio di società in nome collettivo; socio accomandatario di società in accomandita semplice; membro di organi di amministrazione di società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e consorzi di cooperative, consorzi di imprese; direttori tecnici.

4. Il Comune concedente si riserva, comunque, di verificare in concreto se sussistono, oltre a quelli indicati, altri elementi che determinino forme di controllo tra due o più concorrenti tali da alterare il regolare andamento delle operazioni di gara. In tale caso, può sospendere la procedura di gara per effettuare un'apposita attività istruttoria. I concorrenti, comunque, possono allegare già in sede di gara idonee documentazioni e dichiarazioni volte a giustificare eventuali situazioni di controllo sussistenti. In tale caso, il Comune concedente si riserva di verificare, con la più ampia discrezionalità e senza che i concorrenti stessi possano vantare diritti di sorta, la sussistenza o meno di circostanze tali da inficiare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara.

Articolo 16 – Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento della concessione non potendone stipulare i relativi contratti, i soggetti per i quali ricorrano le cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le cause di esclusione previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, (ora articoli 20 e 24 del D. Lgs. 159/2011), e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
3. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando anche le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. A tal fine i concorrenti possono utilizzare i moduli fac simile 1, 2 e 3 messi a disposizione dal Comune concedente.
4. Ai fini del comma 1, lettera g), dell'articolo 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
5. Ai fini del comma 1, lettera i), dell'articolo 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi comma 2 della medesima norma, il possesso degli stessi requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il concorrente rende apposita dichiarazione:
 - a) di tutte le situazioni di controllo, qualora ne sussista la condizione; nonché alternativamente:
 - b) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

- d) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

A tal fine il concorrente può utilizzare il modulo fac simile 1.

Qualora alla medesima procedura partecipino concorrenti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, il concorrente stesso rende apposita dichiarazione in merito, allegando apposite dichiarazioni giustificative, a dimostrazione che le offerte NON sono imputabili a un unico centro decisionale.

Il Comune concedente esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Il Comune concedente si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato del Comune concedente stesso.
9. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il concorrente deve essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
 - a. iscrizione nel Registro delle Imprese, per la tipologia di attività prevista nel presente bando – disciplinare, istituito presso la competente Camera di Commercio, ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per Ditte con sede in altri Stati membri;
 - b. se Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell'apposito albo o registro regionale.
 - c. se Fondazioni o altri soggetti legittimati alla gestione di proiezioni cinematografiche, essere riconosciuti sulla base della legislazione vigente
10. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dai concorrenti con riferimento alla data di scadenza della gara e devono perdurare per tutta la durata del contratto

Articolo 17 – Requisiti di carattere speciale

1. I concorrenti per partecipare alla presente gara, devono possedere al momento della presentazione dell'offerta i seguenti requisiti:
 - a) avere tra le finalità statutarie o nell'oggetto sociale le prestazioni dei servizi da esercitare nei locali oggetto di concessione, ovvero la gestione di cinematografi, teatri o analoghi;
 - b) avere una organizzazione aziendale tale da consentire la gestione della concessione a regola d'arte.
2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando eventualmente il modulo fac simile 4 predisposto dal Comune concedente o tramite dichiarazione contenente i medesimi dati.

Articolo 18 – Concorrente singolo

1. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, **pena l'esclusione**, sia i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 16, sia i requisiti

di ordine tecnico ed economico di cui all'articolo 17 del presente bando - disciplinare.

Parte III - PROCEDURE DI GARA

Articolo 19 – Modalità di trasmissione delle offerte

1. Le offerte devono pervenire all'ufficio protocollo della Comune di Gressoney-Saint-Jean entro i termini definiti dall'articolo 10 comma 1.
2. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato, **a pena di irricevibilità**, mediante:
 - Consegna a mano;
 - Servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
 - Società, agenzie e ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni.
3. Mediante le medesime formalità ed entro il termine indicato, pena l'irricevibilità, devono pervenire le eventuali buste sostitutive o integrative.
4. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta avviene **a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile al Comune concedente in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara **rileva la data e l'ora di ricezione del plico** indicati da parte dell'incaricato del Comune concedente.
5. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, **il Comune concedente non ha l'obbligo di comunicare** tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire il medesimo.
6. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.
7. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura e costruzione delle buste e controfirmati sugli stessi lembi di chiusura e di costruzione e devono recare all'esterno i seguenti dati:
 - Nominativo del mittente;
 - Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, partita I.V.A. del concorrente;
 - L'oggetto della gara: **"Offerta per concessione auditorium Sport Haus. - non aprire"**
8. **Pena l'esclusione**, i plichi devono contenere **al loro interno due buste**, non trasparenti, a loro volta idoneamente sigillate sui lembi di costruzione e di chiusura, e controfirmate sugli stessi lembi di chiusura e di costruzione, così denominate:

BUSTA A – Documentazione amministrativa

BUSTA B – Offerta economica

Il plico potrebbe eventualmente contenere la **BUSTA C Giustificativa delle situazioni di controllo**, qualora ricorra la condizione di cui all'articolo 16 comma 6 lettere c) e d), ai fini della dimostrazione di aver formulato l'offerta autonomamente.

9. La busta "A" deve recare all'esterno i seguenti dati:
 - Documentazione amministrativa concessione auditorium Sport Haus
 - Nominativo del concorrente.
10. La busta "B" deve recare all'esterno i seguenti dati:
 - Offerta economica concessione auditorium Sport Haus

- Nominativo del concorrente.
11. L'eventuale busta "C" deve recare all'esterno i seguenti dati:
- Giustificazioni delle situazioni di controllo concessione auditorium Sport Haus
 - Nominativo del concorrente.
12. Il Comune concedente procede all'esclusione delle offerte, ai sensi dell'articolo 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, in caso di non integrità o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Pertanto si raccomanda la massima cura nella chiusura dei vari plichi.

Articolo 20 – Contenuto Busta A - Documentazione amministrativa

1. La busta "A - Documentazione amministrativa", deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti:

- 1.1. **Istanza** di ammissione alla procedura di gara, con contestuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. A tal fine i concorrenti possono utilizzare il modulo fac simile 1 messo a disposizione dal Comune concedente o in ogni caso altra dichiarazione del medesimo contenuto.

La dichiarazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta dall'interessato, a **pena di esclusione**, con le modalità di cui all'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione. In alternativa, in allegato alla dichiarazione deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale (carta di identità, passaporto, patente di guida) valido oppure validato ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del già menzionato D.P.R. n. 445/2000.

- 1.2. **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, lettere b), c) e mter). A tal fine i concorrenti possono utilizzare il modulo fac simile 2 messo a disposizione dal Comune concedente o in ogni caso altra dichiarazione del medesimo contenuto.

Tale dichiarazione deve essere resa:

⇒ per l'impresa individuale: dal titolare, dagli eventuali direttori tecnici e procuratori speciali.

⇒ per le società:

- se società in nome collettivo: da tutti i soci con legale rappresentanza, da tutti i direttori tecnici e dai procuratori speciali
- se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e dai procuratori speciali
- se società di capitale, società cooperativa o consorzio: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici e dai procuratori speciali.

La dichiarazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta dall'interessato, a **pena di esclusione**, con le modalità di cui all'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione. In alternativa, in allegato alla dichiarazione deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale (carta di

identità, passaporto, patente di guida) valido oppure validato ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del già menzionato D.P.R. n. 445/2000.

- 1.3. **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di carattere speciale di cui al precedente punto 17. La dichiarazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta dall'interessato, a **pena di esclusione**, con le modalità di cui all'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione. In alternativa, in allegato alla dichiarazione deve essere prodotta fotocopia di un documento di identità personale (carta di identità, passaporto, patente di guida) valido oppure validato ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del già menzionato D.P.R. n. 445/2000. Il concorrente può, in alternativa, dichiarare i requisiti di cui al presente punto, contestualmente all'istanza e alle dichiarazioni a carattere generale, come da fac simile 1.

IMPORTANTE

La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3, rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dall'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 e pertanto comporta l'esclusione dalla procedura.

- 1.4. Garanzia a corredo dell'offerta, da costituirsi mediante cauzione o fideiussione, come disciplinato dall'articolo 24 del presente bando – disciplinare e dall'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 1.5. Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. L'impegno di cui al presente punto può essere contenuto anche nella garanzia fideiussoria di cui al punto precedente.
- 1.6. Copia della certificazione del sistema di Qualità, nell'ipotesi in cui la garanzia di cui al punto 1.4 sia ridotta del 50%.
- 1.7. Copia della procura del soggetto sottoscrittore delle dichiarazioni nel caso si tratti di PROCURATORE.
2. In caso di "*Consorzio Stabile*" oltre ai documenti di cui al comma 1, i concorrenti devono allegare, **pena l'esclusione**:
- 1.8. **Dichiarazione** da redigersi come da modulo fac simile 3 o altra dichiarazione dal medesimo contenuto, completo di relativi allegati, attestante il nominativo del consorziato per il quale il consorzio concorre. La dichiarazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta dal dichiarante, a **pena di esclusione**, con le modalità di cui all'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, vale a dire allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
3. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale sia di ordine speciale.

Articolo 21 – Contenuto Busta B - Offerta economica

- 1 La busta "B – offerta economica" deve contenere l'offerta economica in carta resa legale, in lingua italiana, formulata come da modulo fac simile 4.
L'offerta economica deve contenere l'incremento percentuale al canone di concessione variabile di cui all'articolo 6 comma 4, nonché la dichiarazione che il concorrente ha:
 - ⇒ esaminato tutti gli atti di gara
 - ⇒ è a conoscenza di ogni caratteristica del luogo di esecuzione del servizio, ha preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi,
 - ⇒ di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro
 - ⇒ di aver giudicato il servizio stesso realizzabile al canone offerto, così come disciplinato dall'articolo 6 del bando – disciplinare.

Articolo 22 – Garanzie a corredo dell'offerta

1. L'offerta è corredata, **pena l'esclusione**, da una garanzia, pari **euro 1.000,00=**, sotto forma di cauzione o fideiussione della durata di almeno giorni 180 dal termine di scadenza di presentazione dell'offerta.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune concedente.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. La garanzia costituita mediante polizza fideiussoria deve contenere quanto segue:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente;nonché se non previsto in altro documento
 - l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune concedente valida per la durata della concessione.
5. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (quindi la garanzia diviene pari a **euro 500,00=**) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
A tal proposito si precisa che per fruire di tale beneficio, il concorrente deve documentare il possesso del requisito, pena l'esclusione, mediante copia della certificazione del sistema di Qualità in corso di validità.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concessionario aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento

della sottoscrizione del contratto medesimo. Per quanto concerne i concorrenti non aggiudicatari, la stessa garanzia è svincolata entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Articolo 23 – Offerte sostitutive o integrative, rinuncia alla gara

1. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune concedente entro i termini indicati per l'offerta principale.
2. I pieghi, contenenti le buste dell'offerta e della documentazione sostituiti o ritirati dalla gara entro il termine di presentazione dell'offerta, sono restituiti solo dopo l'effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l'offerta economica.
3. In ogni caso non è mai ammessa la presentazione di più di un piego sostitutivo o integrativo. **In nessun caso è comunque aperta la busta sostituita per integrare i certificati o i documenti mancanti in quella sostitutiva**, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente l'offerta. La predetta circostanza è possibile e ammessa solo in presenza di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata. Quando la busta, inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non fosse identificabile come tale, sarà, a tutti gli effetti e conseguenze, considerata come busta sostitutiva.
4. **Ritiro offerte.** Il ritiro deve essere effettuato, entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte attraverso il recapito, esclusivamente con le modalità indicate agli articoli 10 e 19 del presente bando - disciplinare, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l'offerta relativa alla gara. La busta di ritiro dell'offerta deve riportare il nominativo dell'operatore economico mittente e la seguente dicitura **Ritiro dell'offerta concessione auditorium Sport Haus.**
5. **Busta sostitutiva.** L'invio di un'offerta sostitutiva deve avvenire entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte e secondo le modalità stabilite agli articoli 10 e 21 del presente bando - disciplinare. La busta sostitutiva deve riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura **busta sostitutiva concessione auditorium Sport Haus - non aprire.** Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, sarà ammesso alla gara quello **pervenuto (non spedito) per ultimo** al Comune concedente. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in tempo e indipendentemente dal momento del ricevimento, quello recante l'indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non può quindi più essere ritirata e annulla a tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita.
6. **Busta integrativa.** L'invio di un'offerta integrativa deve avvenire entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte e secondo le modalità stabilite agli articoli 10 e 19 del presente bando - disciplinare. La busta integrativa dovrà riportare il nominativo del concorrente mittente e la dicitura **Busta integrativa concessione auditorium Sport Haus - non aprire**, nonché riportare l'elenco dei documenti in essa contenuti.

Articolo 24 – Apertura plichi

1. L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica il **giorno 27.11.2014**, con inizio delle operazioni alle **ore 10.00**, presso la sede del Municipio di Gressoney-Saint-Jean.

2. Eventuali successive riconvocazioni sono comunicate mediante comunicato pubblicato esclusivamente sul profilo del committente www.comune.gressoneystjean.ao.it, con almeno 48 ore di preavviso. Tale informazione ha valore di comunicazione formale ai sensi di legge.

Articolo 25 – Procedura di gara

1. **In seduta pubblica** il seggio di gara constata l'integrità dei plichi e che gli stessi siano pervenuti entro i termini stabiliti dal presente bando – disciplinare e:
- verifica che il plico presentato contenga al suo interno due buste sigillate e la distinzione in busta "A – documentazione amministrativa" e la busta "B – offerta economica", oltre all'eventuale busta C "situazioni di controllo";
 - procede ad aprire la busta "A – documentazione amministrativa", a verificarne il contenuto e a escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare – bando;
 - procede ad aprire la busta "B – offerta economica", dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara, a verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nel presente disciplinare – bando;
 - alla lettura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara;
 - all'apertura della eventuale busta "C Giustificazioni delle situazioni di controllo", a verificarne il contenuto, dandone atto in apposito verbale;
 - all'aggiudicazione provvisoria della gara.
2. La seduta pubblica è aperta a ogni soggetto interessato. È consentito, comunque, chiedere di verbalizzare dichiarazioni unicamente ai seguenti soggetti:
- i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
 - i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
 - i delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).
3. Salvo che per gravi ragioni o cause di forza maggiore, la procedura di gara non è sospesa, garantendo continuità tra l'apertura dei plichi pervenuti e l'aggiudicazione provvisoria.
4. Il seggio di gara si riserva la facoltà di ammettere un concorrente con riserva, e quindi procedere all'apertura della sua offerta economica, effettuando successivamente la valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato. Qualora il procedimento di valutazione si concluda con esito negativo, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.
5. Il Comune concedente si riserva di procedere nelle operazioni di gara anche qualora vi sia un solo concorrente ammesso o partecipante, riservandosi in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione qualora le offerte pervenute o ammesse non siano ritenute congrue e vantaggiose per il Comune concedente, ovvero non conformi alle proprie esigenze.
6. Il Comune concedente si riserva di procedere nelle operazioni di gara anche qualora vi sia un solo concorrente ammesso o partecipante, riservandosi in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta pervenuta o ammessa

non sia ritenuta congrua e vantaggiosa per il Comune concedente stesso, ovvero non conforme alle esigenze dello stesso.

Articolo 26 – Soccorso istruttorio

1. Il Comune concedente può invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato del medesimo. A tal proposito il Comune concedente chiede ai concorrenti di presentare eventuali chiarimenti o integrazioni. Nel caso in cui il concorrente non presenti quanto richiesto nei termini stabiliti dal Comune concedente, **è escluso dalla procedura**.
2. Il soccorso istruttorio non può, tuttavia, colmare lacune imputabili a un comportamento negligente dei concorrenti, poiché ciò costituirebbe violazione del principio di par condicio.

Parte IV - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA

Articolo 27 – Aggiudicazione definitiva

1. L'aggiudicazione definitiva è formalizzata con apposito provvedimento amministrativo ed è subordinata all'esito positivo degli accertamenti sulle dichiarazioni rese in sede di gara.
2. Se a seguito dei controlli emerge che il concorrente primo classificato non possiede i requisiti, il Comune concedente procede a:
 - escludere il concorrente,
 - escutere la garanzia presentata a corredo dell'offerta,
 - segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria,
 - aggiudicare la concessione a favore del secondo migliore offerente, previa verifica del possesso dei requisiti.
3. Il Comune concedente comunica con le modalità di cui all'articolo 8 comma 7 ai concorrenti ammessi e ai concorrenti eventualmente esclusi l'esito di gara e pubblica apposito avviso sul profilo del committente.
4. I requisiti richiesti nel presente bando - disciplinare, necessari per partecipare regolarmente alla gara, devono sussistere sino alla data di stipula del contratto e perdurare per tutta la durata del servizio.
5. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta da parte del Comune concedente. L'offerta del concessionario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto di concessione.
6. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente bando - disciplinare.

Articolo 28 – Stipulazione del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto, che si formalizzerà mediante scrittura privata avverrà, nel termine assegnato dal Comune concedente, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il concessionario.
2. Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine di cui al comma 1, il concessionario può, mediante atto notificato al Comune concedente, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Al concessionario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

3. Qualora i tempi di espletamento della procedura di affidamento non consentano di sottoscrivere il contratto in tempo utile per dare inizio alla concessione nei termini stabiliti dal presente disciplinare, il concessionario deve assumere inderogabilmente il servizio, anche nelle more della stipulazione del contratto di concessione, salvo posticipazione disposta dal Comune concedente. Nell'ipotesi di mancata stipula sono liquidati al Comune concedente solo i canoni riferiti al periodo di effettiva concessione dei locali.
4. Il concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva, come disciplinato dall'articolo 18 del capitolato d'oneri.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l'affidamento della concessione in favore del concorrente che segue nella graduatoria e l'incameramento della garanzia prestata a corredo dell'offerta dall'aggiudicatario inadempiente. La cauzione definitiva copre gli oneri conseguenti al mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione. Tale garanzia può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.
6. L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto di concessione, è altresì tenuto a trasmettere tutta la documentazione meglio dettagliata nel capitolato d'oneri.
7. In caso di inadempienza, senza giustificato motivo, il Comune concedente incamera la garanzia prestata a corredo dell'offerta per rifiuto del contratto e ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

Parte V - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Articolo 29 – Termine di validità dell'offerta

1. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'offerta, senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, i concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dall'offerta. Tale termine è da ritenersi interrotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione del contenzioso.

Articolo 30 – Richieste di chiarimenti

1. Qualsiasi chiarimento in merito alla presente procedura di gara può essere richiesto in forma scritta **entro il 5° giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte**, esclusivamente inviando un quesito ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica:
 - info@comune.gressoneystjean.ao.it
 - elv.consol@comune.gressoneystjean.ao.it
2. Le risposte ai quesiti saranno trasmesse direttamente all'indirizzo di posta elettronica del richiedente, nonché pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del comune di Gressoney-Saint-Jean.

Articolo 31 – Ricorso

1. L'organo competente al ricevimento del ricorso nei confronti dell'esclusione per le prescrizioni contenute nel presente bando - disciplinare è il T.A.R. Valle d'Aosta - piazza Accademia S. Anselmo, 2 - 11100 Aosta.
2. Il ricorso promosso innanzi al T.A.R. Valle d'Aosta deve essere presentato al Comune concedente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta esclusione.

Articolo 32 – riservatezza delle informazioni e trattamento dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", il Comune concedente comunica che i dati relativi ai concorrenti sono acquisiti dalla medesima per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, e in particolare delle capacità amministrative e tecnico – economiche dei concorrenti richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
2. I dati forniti dal concessionario sono acquisiti dall'Comune concedente ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
3. Il trattamento dei dati, effettuato dal Comune concedente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.
4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dal Comune concedente.
5. La conseguenza di un eventuale rifiuto di fornire i dati determina l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'eventuale aggiudicazione.
6. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale del Comune concedente che gestisce il procedimento, siano dipendenti propri o di enti convenzionati; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e della legge 241/1990; 3) altri soggetti della pubblica amministrazione, in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
7. I diritti spettanti all'interessato sono sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
8. Titolare del trattamento è il Comune di Gressoney-Saint-Jean con sede in Villa Margherita n. 1.

Articolo 33 – Ulteriori precisazioni

1. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta.
2. Alla presente procedura si applica la disciplina del diritto di accesso agli atti della presente procedura di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive modificazioni e dalla legislazione regionale vigente.
3. I documenti presentati non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano l'esclusione dalla gara: ne è fatta denuncia alla competente Agenzia delle entrate per i provvedimenti consequenziali (articolo 16 D.P.R. 30 ottobre 1982, n. 955).
4. Non sono ammesse offerte in diminuzione o alla pari, **pena l'esclusione**.
5. In presenza di una sola offerta valida, il Comune concedente si riserva di non procedere all'aggiudicazione.
6. Il Comune concedente, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, **pena l'esclusione**, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente bando - disciplinare l'ulteriore documentazione richiesta.

7. Il Comune concedente si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.
8. Nel caso di partecipazione alla procedura di affidamento di cui al presente bando - disciplinare di un numero pari o superiori alle 5 unità, gli obblighi di comunicazione si intenderanno assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
9. Le spese di concessione e tutti gli oneri connessi sono a carico dell'aggiudicatario.
10. Il servizio di proiezione cinematografica è stato sinora gestito dalla Società Dreamlight entertainment.
11. A titolo informativo si evidenzia che gli incassi registrati nel periodo agosto 2013 - settembre 2014 ammontano a circa € 72.000,00= al netto dell'IVA.
12. Responsabile della procedura di affidamento: segretario del Comune di Gressoney-Saint-Jean.

Il responsabile unico del procedimento
(Elvina Consol)

Allegati:

- capitolato d'oneri
- modulo fac simile 1
- modulo fac simile 2
- modulo fac simile 3
- modulo fac simile 4



Elvina Consol